

ORIGINALE

COMUNE DI PREORE

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23

del Consiglio Comunale

Adunanza di Prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI
DARÈ E PREORE; SCIoglimento A FAR DATA DAL 01.01.2016
(ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ 31.12.2015).

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.		REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.79 TULLRROC D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L) Certifico lo sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno <u>25.06.2015</u> all'albo pretorio e all'albo telematico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO COMUNALE DE LUCIA dott. Giuseppe	
Presenti i Signori:	Assenti		
	Giust. Ingiust.		
1. PALETTI Paolo – Sindaco			
2. BALLARDINI Davide			
3. BALLARDINI Mario	X		
4. BALLARDINI Massimo			
5. BETTONI Mirko			
6. BRAGHINI Maria Cecilia			
7. FEDRIZZI Andrea			
8. FRANCHINI Luca			
9. LEONARDI Biagio			
10. LEVONI Isabella			
11. PALETTI Silvia			
12. SCALFI Alessia	X		
13. SCALFI Manuela			
14. SIMONI Carla			
15. VIVIANI Manuela			
Assiste il Segretario comunale supplente dott. DE LUCIA Giuseppe - Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor PALETTI Paolo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.			

Si da atto che in ossequio alle disposizioni di legge si assenta la signora Manuela Viviani, rimangono in aula n. 12 (dodici) consiglieri.

OGGETTO: Convenzione per il Servizio di Segreteria tra i Comuni di Darè e Preore; scioglimento a far data dal 01.01.2016 (ultimo giorno di validità 31.12.2015).

Il Relatore comunica che:

Con la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.1995 si è provveduto allo scioglimento del Consorzio segretarile tra i Comuni di Villa Rendena e Darè ed alla contestuale approvazione della Convenzione per il Servizio segretarile tra i Comuni di Darè e Preore;

L'art. 8 della nuova Convenzione tra i Comuni di Darè e Preore prevedeva una durata novennale, con possibilità di rinnovo per uguale periodo e con possibilità di scioglimento da effettuarsi, anche da parte di uno solo dei Comuni convenzionati, entro il 30 giugno di ogni anno e con conseguente decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo;

In data 07.06.2015, sia nel Comune di Darè che in quello di Preore, si sono tenuti i referendum consultivi per la fusione con i Comuni vicini pre-individuati;

I referendum hanno dato esito positivo, per cui il Comune di Darè, a far data dal 01.01.2016, insieme con i Comuni di Villa Rendena e di Vigo Rendena, confluirà nel neo-costituito Comune di "Porte di Rendena", mentre il Comune di Preore, insieme con i Comuni di Ragoli e Montagne, confluirà nel neo costituito comune di "Tre Ville";

A seguito delle suddette fusioni, nei costituendi Comuni di "Porte di Rendena" e di "Tre Ville" verranno, come previsto dalla normativa, istituiti degli Uffici di Segreteria, costituiti dai Segretari comunali titolari delle sedi dei Comuni che hanno realizzato la fusione;

Nel caso specifico, l'Amministrazione comunale di Preore rileva che il Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata verrebbe ad esercitare la sua funzione in ambedue gli Uffici segretarili che si sono venuti a creare e questo, anche se non contrario alla normativa, non appare a prima vista una razionalizzazione dell'operato del Segretario comunale; al contrario, lo scioglimento della Convenzione di Segreteria con il Comune di Darè appare andare nella direzione dell'ottimizzazione delle risorse pubbliche e del miglior Assetto istituzionale;

Con la L.P.13.11.2014, n. 12 "Modificazioni della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della Legge Provinciale 15 giugno 2005 n. 7 (Legge provinciale sul Consiglio delle Autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse, è stato disposto l'inserimento dell'art. 9 bis nella legge provinciale n. 3 del 2006 "Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti ed attività dei Comuni", il quale stabilisce che, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso il contenimento delle spese degli Enti locali, i Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante Convenzione, i compiti e le attività indicate nella Tabella B, la quale comprende la Segreteria generale;

Lo stesso suddetto articolo prosegue stabilendo che la Provincia individua gli ambiti associativi nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. costituzione di ambiti associativi minimi con popolazione di almeno cinquemila abitanti;
- b. di norma e salvo eccezioni contiguità territoriale dei Comuni appartenenti alla gestione associata;
- c. appartenenza dei Comuni al medesimo territorio di Comunità; solo se non ci sono le condizioni per la costituzione di gestioni associate nell'ambito del medesimo territorio sono possibili, in via del tutto straordinaria, aggregazioni con Comuni appartenenti a territori di Comunità contermini;
- d. unicità della gestione associata con riferimento a tutti i compiti ed attività;
- e. raggiungimento di determinati livelli di spesa per i compiti e le attività da associare;

L'articolo 39, comma 4 della citata legge provinciale n. 12/2014 recante "Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27", relative all'esercizio in forma associata di funzioni, servizi, compiti ed attività comunali stabilisce che all'articolo 8 ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a. il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. A decorrere dal 1° luglio 2013 i Comuni con popolazione inferiore a duemila abitanti compresi nel territorio di ciascuna Comunità esercitano obbligatoriamente il servizio di segreteria in gestione associata, mediante Convenzione. La Convenzione stessa individua i criteri e le modalità di organizzazione del servizio, per assicurare che i Segretari dei Comuni aderenti alla gestione in forma associata provvedano alla copertura delle sedi vacanti o temporaneamente scoperte degli Enti del territorio di riferimento aderenti alla Convenzione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e dopo il dibattito come riportato nel resoconto della seduta;

Premesso tutto quanto sopra riportato;

Acquisito, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg., 01.02.2005 n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione, il parere di regolarità tecnico-amministrativa a cura del Segretario comunale supplente;

Accertata la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 26 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento del Consiglio comunale ;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco – Presidente, assistito dai due consiglieri designati scrutatori;

DELIBERA

1. di sciogliere, a far data dal 01.01.2016 (ultimo giorno utile: 31.12.2015) l'accordo convenzionato tra i Comuni di Darè e Preore per l'utilizzo congiunto del Segretario comunale, sulla base delle modalità previste dalla Convenzione allegata alla deliberazione consiliare n. 53 del 28.12.1995;
2. di inviare, per opportuna conoscenza e per il Provvedimento del caso, copia del presente Provvedimento al Comune di Darè;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
4. di dare atto che il Segretario comunale titolare resterà in forza al costituendo Comune "Porte di Rendena", essendo il Comune di Darè Comune capofila della Convenzione che viene sciolta con il presente Provvedimento.
5. di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** ///

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
PALETTI Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
DE LUCIA dott. Giuseppe

~~Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.~~

~~Lì,~~

~~Il Segretario supplente
DE LUCIA dott. Giuseppe~~

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

~~Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell'art. 79 c. 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.~~

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79 c. 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Addì, 25.06.2015

Il Segretario supplente
DE LUCIA dott. Giuseppe

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge e nel periodo di pubblicazione ~~sono~~/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.

Addì, 06.07.2015

Il Segretario supplente
DE LUCIA dott. Giuseppe